

**Tabella riepilogativa dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016
alla luce del D.lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice degli appalti entrato in vigore il 20.05.2017) e della Linea guida n. 6 aggiornata al D.lgs. n. 56/2017 e L.
n. 55/2019 ed indicazioni operative per le relative verifiche
(per procedure di gara telematiche pubblicate sul sistema telematico provinciale a partire dal 20.05.2017)**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 o 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice) Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d'appalto o concessione	Strumento	Modalità	Annotazioni
art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g)	Casellario giudiziale	<p>Richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'Art. 21 DPR n. 313/2002.</p> <p>Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi anche comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017):</p> <p>Impresa individuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolare o direttore tecnico; <p>Società in nome collettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - socio o direttore tecnico; <p>Società in accomandita semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soci accomandatari o direttore tecnico; <p>altri tipi di società o consorzio:</p>	<p>L'esclusione è atto dovuto, salvo nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dell'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "il reato è stato depenalizzato ovvero - quando è intervenuta la riabilitazione ovvero - nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero - quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero - in caso di revoca della condanna medesima"; <p>b) qualora l'impresa "dimostrì che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata" commessa da un soggetto elencato nel comma 3 art. 80 D.Lgs. 50/2016 cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; - dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo; - del direttore tecnico o del socio unico persona fisica; - socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4. <p>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino al momento del controllo dei requisiti.</p>	<p>c) nel caso del comma 7 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016: le misure self-cleaning;</p> <p>d) Nei casi previsti nell'art. 80 comma 10 D.Lgs. 50/2016:</p> <p>“Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. d) comma 10 bis, primo periodo: Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (...).
<p>art. 80, comma 2, primo periodo</p> <p>Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di</p>	<p>Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)</p>	<p>Consultazione della banca dati su: https://bdna.interno.it</p>	<p><u>Attività imprenditoriale di cui all' art. 1 comma 51 della Legge 190/2012:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53, la comunicazione e l'informazione antimafia

<p>divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa.</p>	<p>Comunicazione o informazione Antimafia</p> <p>White list</p>	<p>I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del codice e all'art. 85, comma 2, 2-bis, 2-ter, 2 -quater e 3 del d.lgs. n. 159/2011.</p> <p>White list della prefettura o commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede.</p>	<p>liberatoria, da acquisire indipendentemente dalle soglie [...], è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la [...] [white list].” (Art. 1, comma 52 D.Lgs. 190/2012).</p> <p>Comma „53: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.” <ul style="list-style-type: none"> • Se un'impresa ha presentato domanda di iscrizione nella white list, in attesa però della relativa iscrizione, “la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l’obbligo di consultare la white list, in tal modo accertandosi che l’impresa abbia già assolto l’onere di richiedere l’iscrizione, potrà dare avvio all’iter contrattuale ricorrendo alla BDNA.”. “[...] la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all’impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della
--	---	--	--

			<p>documentazione antimafia”. “Tale procedura trova supporto nella formulazione dell’art. 92 comma 2 e 3 del Codice Antimafia.” (Circolare Ministero dell’Interno d.d. 23.03.2016.)</p> <p><u>Attività imprenditoriale al di fuori dell’art. 1 co. 51 della Legge 190/2012:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • comma 52-bis: “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.” • Se l’impresa non è iscritta nella white – list, richiesta mediante BDNA. • (vedasi “schema esecuzione con urgenza – documentazione antimafia – stipula contratto).
<p>art. 80, comma 4</p> <p>Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p>Richiesta (via PEC) all’Agenzia delle Entrate, dove ha sede l’aggiudicatario. Gli indirizzi della sede competente sono indicati sul sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/</p>	<p>Comma 4, secondo periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a € 10.000 (fino al 28.02.2018) ovvero € 5.000 (dal 01.03.2018) (importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.) 2) Le violazioni definitivamente accertate sono contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. <p>“Comma 4 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano</p>

			stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”
<p>art. 80, comma 4</p> <p>Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostatiche (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p>	<p>INPS / INAIL / enti previdenziali</p>	<p>Si richiede il DURC online sul sito dell'INPS: http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparasceltaposizioneiniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN= o sul sito dell'INAIL: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.</p>	<p>Comma 4: “Non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.”</p>
<p>Art. 80, comma 5</p>			<p>Comma 10 bis: (...) Nei casi di cui al comma 5, la durata dell'esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.</p>
<p>art. 80, comma 5 lett. a)</p> <p>Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it (Si rileva rispetto alla disciplina previgente la previsione ulteriore della norma in materia di salute.)</p>	

<p>obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.</p>			
<p>art. 80, comma 5, lett. b)</p> <p>L'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>Visura camerale</p>	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: https://telemaco.infocamere.it</p> <p>Per eventuali ulteriori approfondimenti, da valutare nel caso concreto, si consiglia di consultare la cancelleria del Tribunale Fallimentare competente (vedi a titolo esemplificativo il modulo "Fallimento" pubblicato sul sito di ACP).</p>	<p>(Si precisa che l'art. 110 d.lgs. n. 50/2016 solleva numerosi dubbi interpretativi e anche difficoltà pratiche nell'applicazione. Visto il carattere statico di questa tabella, il presente contributo deve essere aggiornato anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali e della prassi applicativa).</p>
<p>art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter)</p> <p>c) Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico;</p> <p>c-bis) Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio o di fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti oppure di aver omesso le informazioni dovute;</p> <p>c-ter) Significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p> <p>e</p> <p>Casellario giudiziale</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it.</p> <p>Si effettua la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale.</p>	<p>Vedasi linea guida ANAC n. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione discrezionale dell'ente committente; - prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6 punto 6.1); - le misure self-cleaning: vedasi art. 80 comma 7; - "ambito oggettivo" (linea guida 6, n. II); - "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto" (linea guida n. 6 punto 2.2.1.); - "gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara" (linea guida n. 6 punto 2.2.2); - "altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico" (linea guida n. 6 punto 2.2.3).

<p>causato la risoluzione per inadempimento o altre sanzioni comparabili.</p>			
<p>art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter);</p> <p>c) Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico;</p> <p>c-bis) Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio o di fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti oppure di aver omesso le informazioni dovute;</p> <p>c-ter) Significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o altre sanzioni comparabili.</p>	<p>Certificato dei carichi pendenti</p>	<p>Qualora vi sia notizia di procedimenti penali in corso che possano minare l'integrità e l'affidabilità professionale dell'operatore economico, la stazione appaltante potrà anche richiedere il certificato dei carichi pendenti presso l'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale ove ha sede la stazione appaltante.</p>	<p>Linea guida n. 6, punto 2.2:</p> <p>“In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di cui all'art. 80 co. 1 nonché i seguenti reati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. abusivo esercizio di una professione; b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d. reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e. reati previsti dal d.lgs. 231/2001. <p>Rilevano altresì le condanne non definitive per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1 del codice.”</p> <ul style="list-style-type: none"> – prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6, punto 5.1); – le misure self-cleaning: vedasi art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

<p>art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter):</p> <p>c) Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico;</p> <p>c-bis) Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio o di fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti oppure di aver omesso le informazioni dovute;</p> <p>c-ter) Significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o altre sanzioni comparabili.</p>	<p>Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</p>	<p>Se del caso, provvedere al recupero del provvedimento</p>	<p>Linea guida n. 6, punto 2.2.3.1: “</p> <p>Devono essere valutati i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.</p> <ul style="list-style-type: none"> – prima dell'esclusione è previsto un procedimento in contraddittorio (linea guida n. 6, punto 5.1); – le misure self-cleaning: vedasi art. 80 comma 7.
<p>art. 80, comma 5, lett. c-quater)</p> <p>Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.</p>	<p>Casellario informatico ANAC</p>		
<p>art. 80, comma 5, lett. d)</p>		<p>Sul punto si rinvia anche alla disciplina di cui all'art. 22 “Lotta alla corruzione, prevenzione dei</p>	

<p>Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2.</p>		<p><i>conflitti di interesse e clausole sociali</i>" commi 2 e 3 della L.P. n. 16/2015.</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. e)</p> <p>Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto.</p>		<p>Sul punto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 20 "<i>Consultazioni preliminari di mercato</i>" e 21 "<i>Partecipazione precedente di candidati o offerenti</i>" della L.P. n. 16/2015.</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. f)</p> <p>Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.</p> <p>lett. f-bis): nel caso di presentazione, in gara o nell'affidamento subappalti, di documentazione o dichiarazioni non veritiere da parte dell'operatore economico.</p> <p>lett. f-ter): iscrizione dell'operatore economico nel casellario ANAC per aver presentato nelle procedure di gara o nell'affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.</p>	<p>Anagrafe delle sanzioni amministrative e Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Richiesta (via PEC) all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art. 33 del D.P.R. 313/2002).</p> <p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>	
<p>art. 80, comma 5, lett. g)</p> <p>Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it</p>	

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.			
art. 80, comma 5, lett. h) Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it	
art. 80, comma 5, lett. i) Mancata presentazione del certificato dell'Ispettorato del lavoro in merito all'art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mancata autocertificazione del medesimo requisito.		Richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro provinciale per l'impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico.	Deve sempre essere richiesto, indipendente dal numero degli impiegati.
art. 80, comma 5, lett. l) Omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata.	Casellario informatico presso ANAC	Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: https://annotazioni.avcp.it .	
art. 80, comma 5, lett. m) Situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. se la situazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.			
art. 80, comma 5, lett. m) Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporta			

<p>che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p>			
<p>art. 80, comma 7 e 8</p> <p>Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno causato dal reato o dall'illecito; – di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 		<p>Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all'art. 80 comma 7 codice sono sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto; altrimenti viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.</p>	
<p>art. 80, comma 9</p> <p>Nel caso di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza definitiva, per tutto il periodo dell'esclusione l'operatore economico non può avvalersi</p>	/	/	

della possibilità prevista dai commi 7 e 8.			
<p>art. 80, comma 10</p> <p>Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:</p> <p>a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;</p> <p>b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.</p>	/	/	

<p>art. 80, comma 10-bis</p> <p>Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale (...).</p>			
<p>art. 80, comma 11</p> <p>Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente al periodo precedente al predetto affidamento.</p>	/	/	
<p>art. 80, comma 12</p> <p>Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC.</p>	ANAC	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC https://annotazioni.avcp.it con riferimento alla verifica di eventuali annotazioni.</p> <p>Ai fini della segnalazione al casellario informatico presso ANAC: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCasellario</p>	